



Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Via Vittorio Emanuele 39 15036 GIAROLE (AL)
TEL.0142 68123 FAX 0142 68388 E-mail: info@comune.giarole.al.it
protocollo@pec.comune.giarole.al.it

ORDINANZA N. 03 del 25.03.2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state disposte «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020 e n. 648 del 9 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile con la quale sono state diramate le misure operative di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro della Salute, in data 20 marzo 2020;

RICHIAMATO il Decreto della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in special modo in questo territorio ed in quelli limitrofi;

PRESO ATTO che il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 all'art. 1 comma 1 nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO CHE ci si trova di fronte ad un evento emergenziale di protezione civile, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018, ed è pertanto necessario provvedere alle misure ed agli interventi di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e, pertanto, all'istituzione dell'Unità di Crisi Locale a supporto del Sindaco;

VISTA la raccomandazione, qualora necessario, di attivare il Centro Operativo Comunale con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e per garantire la corretta informazione ed assistenza alla popolazione sulla situazione in atto attivando le seguenti funzioni: Tecnico scientifica e pianificazione, Sanità ed assistenza alla popolazione, Volontariato, Comunicazione e servizi essenziali, Strutture operative locali;

RITENUTO che tale azione consentirà anche di condividere tutte le informazioni utili verso i cittadini al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso la metodologia indicata dalla Direttiva del 03/12/2008 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

PRESO ATTO che presso la Prefettura di Alessandria è già attivo il Centro Coordinamento Soccorsi (C.S.S.) ai cui l'Ente potrà far riferimento;

DATO ATTO, altresì che all'interno del territorio di questo Comune sono state individuate in data odierna persone risultate positive al virus COVID-19;

RITENUTO pertanto che per garantire adeguata sicurezza ed assistenza alla popolazione nonché per l'eventuale ausilio alle forze di Polizia con particolare riguardo alla logistica, sia necessario predisporre l'allertamento dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

RILEVATO che per poter utilizzare i suddetti volontari è necessario un atto dell'Autorità avente funzione di Responsabile di Protezione Civile competente per il territorio che attivi il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in attesa dell'istituzione ed operatività del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) da parte dell'Unione dei Comuni "Terre di Po e Colline del Monferrato";

RILEVATO che il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile cui spetta il compito, in occasione del verificarsi di eventi calamitosi, manifestazioni o situazioni particolari in cui sia ritenuto necessario l'intervento, di attivare il volontariato facente parte del gruppo comunale e che, nella fattispecie, ritiene di disporre l'apertura del C.O.C. (centro operativo comunale) e l'attivazione dei volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile;

VISTO il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 per le parti ancora in vigore;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 5114, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il vigente regolamento Comunale/Intercomunale di Protezione Civile;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

ORDINA

1. La costituzione, a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, quale organismo di controllo e comando a livello comunale per la gestione dell'emergenza dovuta ad EPIDEMIA DA COVID-19;
2. Di dare atto che il C.O.C. ha sede presso il Comune di Giarole Via Vittorio Emanuele n. 39 tel. 0142-68123 mail info@comune.giarole.al.it, presso la sala operativa appositamente istituita. In caso di necessità e/o urgenza il C.O.C. potrà essere convocato e/o gestito in modalità telefonica/telematica;
3. Di attivare le seguenti funzioni in carico al C.O.C. e di individuare quali referenti i responsabili delle stesse, che adempiranno ai compiti e funzioni indicati ai sensi della normativa vigente:

FUNZIONE	NOMINATIVO	DECRIZIONE ATTIVITA'
Coordinamento e Presidenza	Pavese Giuseppe	Sindaco o suo delegato
Volontariato	Consigliere Comunale Campagnola Stefano	Coordina l'invio dei volontari per l'assistenza alla popolazione. Preparazione e distribuzione dei pasti ed allestimenti logistici.
Materiali e mezzi	Bergo Silvano	Coordina risorse umane, mezzi, materiali ed attrezzature per fronteggiare l'evento.
Servizi essenziali	Amelotti Fabio – Istruttore area amministrativa – Dipendente Comunale	Coordina servizi essenziali vari (protocollo, mail, urgenze stato civile, etc.)
Rappresentante forze dell'ordine	Maresciallo CC Occimiano	Supporto forze dell'ordine
Rappresentante Protezione Civile Gruppo Comunale	Bergo Silvano	Supporto di protezione civile
Medico	Dr. Bo Roberto Dr. Gianfranco Angelino Dr. Alessandro Benazzo	Supporto Ministero della Sanità

4. Di stabilire che i compiti del C.O.C. sono disciplinati dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile sopra citata e da eventuali sue successive modificazioni e/o integrazioni;

5. Di integrare la composizione del C.O.C con eventuali ulteriori funzionari comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari al proseguimento
6. Di disporre l'attivazione dei volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile per le attività descritte in premessa;
7. Nel caso in cui la richiesta di volontari, materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, si rivolgerà richiesta prioritariamente agli altri Sindaci dell'Unione Terre di Po e Colline del Monferrato o a quelli che riterrà opportuno ed infine agli organi competenti. Nel caso di utilizzo contemporaneo di più gruppi di Protezione Civile, dovrà essere individuato un Coordinatore Unico per tutte le fasi dell'evento;
8. Di approvare la costituzione del C.O.C. per le funzioni sopraindicate;
9. Salvo espresso rinnovo le funzioni del C.O.C. – Unità di crisi locale sono immediatamente esecutive ed avranno termine in data da definirsi;

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza per la durata di giorni 15 e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente (www.comune.giarole.al.it) ed affisso sulle bacheche comunali;
- Di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- La comunicazione del presente provvedimento a:
Regione Piemonte-Unità di Crisi;
Prefettura di Alessandria, Centro Coordinamento Soccorsi CCS
Provincia di Alessandria – Settore Protezione Civile;
ASL-AL;
Comando Stazione dei Carabinieri di Occimiano nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio;
Comuni limitrofi.

AVVERTE

1. Che, ai sensi dell'articolo 3, c. 4 della L. 7/08/1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso a S.E. il Prefetto della Provincia di Alessandria, o in via giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicizzazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
2. Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si omette la comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli interessati.

Dalla residenza Municipale, lì 25.03.2020

IL SINDACO
f.to Giuseppe Pavese